

Definizione dell'offerta di lavoro congrua e nuove regole per non perdere la NASpI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, il Decreto 10 aprile 2018 con la definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

I principi utilizzati per definire l'offerta di lavoro congrua sono:

- a) la coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;*
- b) la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;*
- c) la durata dello stato di disoccupazione.*

Per i soggetti percettori di indennità di disoccupazione, ai fini della definizione dell'offerta di lavoro congrua, oltre ai principi summenzionati, si dovrà tener conto anche dell'entità della retribuzione dell'offerta di lavoro, che dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

.....

Il Decreto in commento ha stabilito i criteri e le modalità di definizione di congruità delle offerte di lavoro ai percettori di indennità di disoccupazione, sottoscrittori del Patto di Servizio personalizzato.

Qui di seguito Vi ricordiamo brevemente in cosa consiste il patto di servizio e le disposizioni del decreto.

Il Patto di Servizio

Ricordiamo che quando un lavoratore si trova in disoccupazione e percepisce la NASpI, è previsto che il Centro per l'impiego gli faccia stipulare un patto di servizio personalizzato e riceva offerte di lavoro per potersi rioccupare.

In tale Patto di Servizio Personalizzato, Psp, vengono indicate le date dei colloqui da effettuare al fine di reinserire il soggetto disoccupato nel mondo del lavoro.

Lo scopo

Lo scopo è quello di trovare un'offerta di lavoro congrua per il disoccupato. In caso di mancata accettazione di questa offerta, come stabilisce la normativa sulla disoccupazione, si produce la decadenza del beneficio stesso.

L'offerta di lavoro congrua

L'offerta di lavoro congrua è quella che viene fatta ai percettori dell'Assegno di Ricollocazione all'interno del progetto personalizzato per il reinserimento nel mondo del lavoro e che non può essere rifiutata dal lavoratore.

- *(Ricordiamo che l'assegno di ricollocazione è una misura approvata con il decreto attuativo Jobs Act n. 150/2015 circa il riordino della disposizioni in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Tale decreto, prevede, oltre che l'istituzione della Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), anche una migliore definizione del concetto di stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione, le modalità con cui il lavoratore deve e può richiedere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis. Coll e del nuovo Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione superi i quattro mesi, ndr.)*

Requisiti dell'offerta di lavoro

I principi utilizzati per definire l'offerta di lavoro congrua sono

- la coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- la durata dello stato di disoccupazione.

Ai punti citati se ne aggiunge un quarto, riservato ai percettori di Naspi: il nuovo impiego deve garantire una retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all'indennità percepita nell'ultimo mese precedente, senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

Durata della disoccupazione e esperienza del lavoratore

L'individuazione del settore economico-professionale d'inserimento del lavoratore disoccupato, dipende dalla durata dello stato di disoccupazione e dalle esperienze e competenze comunque maturate.

In particolare:

- per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a **sei mesi**: l'offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato;
- disoccupati da **oltre 6 mesi e fino a 12 mesi**: l'offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento; o in aree di attività in cui il soggetto ha avuto esperienze lavorative significative;

- disoccupati da **oltre 12 mesi**: si può parlare di offerta di lavoro congrua se rientra in una delle aree di lavoro in cui il soggetto ha avuto esperienze pregresse come da Psp.

Il contratto di lavoro

Affinché il lavoro venga definito congruo, è necessario offrire:

- un contratto a tempo indeterminato;
- oppure un contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
- un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;
- una retribuzione non inferiore ai minimi salariali stabiliti dai CCNL.

Distanza del luogo di lavoro dal domicilio

Quanto alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio, i parametri che definiscono un'offerta di lavoro congrua variano anch'essi in base alla durata della disoccupazione, come di seguito indicato:

- fino a dodici mesi: l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 50 km dal domicilio del soggetto; o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
- oltre dodici mesi: l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 km dal domicilio del soggetto; o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Lo schema riassuntivo:

Durata della disoccupazione	0-6 mesi	Dai 6 ai 12 mesi	Sopra i 12 mesi
Coerenza con i profili professionali	Settori individuati nel patto di servizio	Settori contigui a quelli del patto di servizio	Altri settori
Distanza da domicilio	50km/80 min.	50km/80 min.	80km/100 min.
Entità della retribuzione	> del 20% dell'indennità percepita	> del 20% dell'indennità percepita	> del 20% dell'indennità percepita

Mancata accettazione e conseguenze

La mancata accettazione di un'offerta che possa definirsi congrua comporta la decadenza dalla NASPI e dall'Assegno di ricollocazione.

Giustificato motivo di rifiuto dell'offerta di lavoro congrua

Il giustificato motivo ricorre in caso di:

- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile e richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- gravi motivi familiari documentati o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, devono essere comunicate e documentate entro due giorni lavorativi dalla proposta dell'offerta di lavoro congrua, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Nel caso in cui le giustificazioni di cui sopra non siano ritenute idonee, il centro per l'impiego ne deve dare comunicazione all'interessato il quale, nei successivi due giorni, può chiedere di essere sentito.

Il centro per l'impiego, in caso di necessita' di chiarimenti in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, può presentare richiesta di parere, d'intesa e per il tramite dei competenti uffici regionali, all'ANPAL, prospettando la possibile soluzione da adottare. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, senza che l'ANPAL si sia pronunciata, la soluzione prospettata dal centro per l'impiego si considera assentita.

Offerta congrua e persone con disabilità

Le disposizioni del decreto si applicano anche alle persone con disabilità di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 1999.

Per le persone con disabilità, l'offerta di lavoro congrua tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata.

Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 68 del 1999.